

ART. 1 - OGGETTO DELL'ALLEGATO TECNICO CARTA

Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, ha per oggetto la disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

I soggetti interessati al presente allegato tecnico sono:

- 1) Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d'ora in poi COMIECO
- 2) Il Comune o il soggetto individuato dallo stesso e delegato con specifica delega d'ora in poi Convenzionato.

ART. 2 – CONVENZIONI

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti interessati indicati nel precedente articolo 1 di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo comprensivo di condizioni generali. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, la piattaforma (una o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto, e punto per il ritiro e avvio a riciclo. L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro (7) giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Si individuano due opzioni di convenzionamento:


OPZIONE 1)

Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- 1b) raccolta selettiva;

OPZIONE 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva



Il convenzionato ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

- 1) entro il 30 settembre 2014 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
- 2) entro il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
- 3) entro il 30 settembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
- 4) entro il 30 settembre 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al termine di scadenza del presente Allegato.

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

Inoltre il Convenzionato, previa comunicazione a COMIECO entro le scadenze temporali sopra elencate, ha la facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata sul territorio.

Ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:

convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso la piattaforma individuata in convenzione;

convenzione in uscita (c.d. "OUT"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.


ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 - RACCOLTA

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo art. 6.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", a valle delle attività di lavorazione al momento del ritiro.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso



un destinatario per il riciclo individuato da COMIECO attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate nel corso della convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

3.2.1 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI MODIFICA DELLE PIATTAFORME

Le parti concordano sulla necessità che tutte le piattaforme rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

L'individuazione delle piattaforme, nell'ambito di raccolta, viene effettuata in relazione al criterio di prossimità, tenuto conto delle quantità autorizzate.

Le piattaforme individuate in convenzione possono essere modificate previa comunicazione all'altra parte con almeno 12 mesi di preavviso.

Il preavviso di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui l'individuazione della piattaforma di cui al successivo art. 3.2.2 avvenga tramite gara a cui possano partecipare anche le piattaforme già in convenzione. Nel caso di cambio di opzione, il preavviso è disciplinato dalla tempistica di cui al precedente art. 2. Fermo il rispetto dei criteri di individuazione, le piattaforme dovranno essere modificate con preavviso ridotto a 30 giorni, qualora non garantiscano le specifiche qualitative ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. E' fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore. In presenza di problematiche inerenti l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.

3.2.2 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA E ORGANIZZATA DAL CONVENZIONATO

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione della piattaforma e cioè nei seguenti casi:


- raccolta multi materiale,
- raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.),

le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 5 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma (convenzione c.d. "OUT"). E' inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire la pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le convenzioni specifiche disciplineranno i servizi aggiuntivi resi a COMIECO ovvero al destinatario per il riciclo individuato da COMIECO per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

Le parti potranno applicare localmente il contenuto del presente paragrafo anche in casi diversi da quelli citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo convenzioni in opzione 1b, convenzioni dove il convenzionato disponga la pulizia della raccolta prima del conferimento)



3.2.3 - PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO INDIVIDUATA DA COMIECO

COMIECO individua le piattaforme in convenzione presso le quali conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO. Nel caso in cui la piattaforma fosse necessariamente ubicata oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.

I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale eventualità COMIECO comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

3.3 - DATI E COMUNICAZIONI

3.3.1 - COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PREVISIONALI

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti.

Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino.


Nel caso in cui il convenzionato non comunichi l'aggiornamento del quantitativo previsionale, in presenza di conferimenti mensili e trimestrali difformi (sia in eccesso che in difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal convenzionato, COMIECO ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale applicata a ogni singolo flusso di raccolta previsionale comunicata.

La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il convenzionato provveda alla gestione della piattaforma.

Il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.

Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'allegato 2 A e B



ART. 4 - MODALITA' ED OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata che i Comuni implementano nei propri territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata standard così composto:

- 51% stradale e centro di raccolta comunale;
- 49% porta a porta;

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

a) raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 32% in peso per l'anno 2014, 33% per l'anno 2015, 34% per l'anno 2016 e 35% a partire dal 2017, fatta salva una verifica delle evidenze delle analisi merceologiche da effettuare nel secondo semestre 2016;

b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti.

In particolare si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo annuale complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d'intesa tra le parti in convenzione.


Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5.

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/2013 e aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno della



variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale e ridotta annualmente di un tasso pari al 20%. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

C) Ai convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RC/RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite. In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di valutazione congiunta delle parti entro il prossimo 31/12/2014.

Per favorire lo sviluppo del sistema bilanciato di raccolta differenziata ed in particolare della raccolta con resa sotto la media presso le famiglie, COMIECO prevede un programma d'investimento in attrezzature a beneficio dei comuni convenzionati. COMIECO potrà attivare un bando con il supporto operativo di Ancitel Energia e Ambiente. La valutazione delle richieste sarà affidata ad una Commissione Tecnica paritetica ANCI-COMIECO. Nel caso di finanziamento le convenzioni locali saranno integrate e definiranno il periodo minimo di ritorno dell'investimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- i. raccolta selettiva;
- ii. raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di raccolta comunale.
- iii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- iv. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art.4.

Per l'anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 96,5 €/t maggiorato di 2,5 euro/t per le sole quantità indicate al precedente punto (ii) ed evidenziate tramite il documento di

Lois *Djuro Cap...*

trasporto, rivalutati di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi dell'Accordo ANCI CONAI.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al precedente punto (iv), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente previsto, per le f.m.s. verrà riconosciuto l'ulteriore corrispettivo di 13 €/t.

Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente sia superiore al valore di 33 €/t nel 2014, 32 €/t nel 2015, 31 €/t nel 2016, 30 €/t dal 2017, il corrispettivo di 13 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

ART. 6 - STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

ART. 7 - FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO ovvero nei confronti dei soggetti individuati da COMIECO per il riciclo del materiale e indicati al Convenzionato.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati conguagli periodici.

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web".

ART. 8 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di

Rossi *Dyria Cap...*

informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Su richiesta dei Comuni possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO d'intesa con il convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali alternativamente siano stati :

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune
- i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

ART. 9 - MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

ART.10 - RICHIAMI LEGGE 231/01

COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, disponibile pubblicamente sul sito www.comieco.org. I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.

Domenico Caputo
Kelly

GLOSSARIO

I termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- a. "Accordo Quadro": l'accordo di programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI in data _____ ai sensi dell'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, volto a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni;
- b. "Allegato Tecnico": strumento attuativo dell'Accordo Quadro sottoscritto da ANCI e Comieco in data _____, relativo agli imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- c. "Comieco": il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica istituito ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come abrogato e sostituito dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni;
- d. "Convenzione": contratto attraverso il quale Comieco e Convenzionato disciplinano le modalità di applicazione dell'Allegato Tecnico. Formano parte integrante della convenzione la "Convenzione Locale" con gli allegati "Dettaglio comuni" e "Scheda Convenzione" e le "Condizioni Generali";
- e. "Convenzione IN": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione;
- f. "Convenzione OUT": convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclo individuato da Comieco, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato;
- g. "Convenzionati": i Comuni, anche organizzati nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i Gestori del servizio di raccolta dei rifiuti (questi ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es., autorità o società d'ambito) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la Convenzione;
- h. "Delega": l'atto con il quale il gestore del servizio è autorizzato, alla stipula della Convenzione con Comieco così come previsto dall'art. XX dell'Accordo Quadro;
- i. "Gestori": i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio e f.m.s.;
- j. "Bacino": l'area territoriale, composta da uno o più comuni appartenenti alla stessa provincia;
- k. "Piattaforme": il luogo individuato ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1, per il conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici, così come dettagliatamente indicati nella "Scheda convenzione";
- l. "Ambito di raccolta": è l'ambito all'interno del quale individuare la piattaforma e comprende il territorio del comune o dei comuni previsti in convenzione esteso ai fini del conferimento ad un raggio di 30 km dal confine del comune o dei comuni. Il raggio è ridotto a 20 km dal confine comunale nel caso di città metropolitane e può essere aumentato nel caso in cui non fosse presente alcuna o solo una piattaforma;

Domenico Caputo
RCS

- m. "destinatario per il riciclo individuato da Comieco": i soggetti che Comieco incarica del riciclo della raccolta proveniente dalle convenzioni locali;
- n. "Raccolta differenziata congiunta": la raccolta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta (frazione merceologica simile) in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio, variabile annualmente come indicato all'art.4 dell'Allegato Tecnico; e identificata dal codice CER 200101;
- o. "Raccolta differenziata selettiva": la raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- p. "Raccolta selettiva comunale": la raccolta di prossimità, compresa quella effettuata presso i centri di raccolta, con esclusione di quella effettuata con attrezzatura di grande capacità, di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;
- q. "Frazioni merceologiche similari (f.m.s.)": i materiali cellulosici, diversi dall'imballaggio, oggetto di raccolta differenziata;
- r. "Frazioni estranee": i rifiuti non cellulosici. Non s'intendono frazioni estranee le parti, anche merceologicamente diverse, comunque facenti parte dell'imballaggio all'origine;
- s. "Riciclaggio" o "Riciclo": le attività di recupero di materia, come definite all'art. 218, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 152/2006;
- t. "Rifiuti di imballaggio": ogni imballaggio come definito ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- u. "Rifiuti urbani": i rifiuti quali previsti all'art. 184 comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- v. "Smaltimento": le operazioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. g), D.Lgs. 152/2006;
- w. "Materia prima secondaria": le sostanze o materie come definite dall'art. 183, comma 1, lett. q), D.Lgs. 152/2006.

Dyner o Capri
Raj

ALLEGATO 1 PIATTAFORME

Requisiti:

- Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 (da disciplinare periodo di rinnovo);
- Dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico mezzi);
- Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero delle presse è ridotto a 50 per le piattaforme con flusso previsionale mensile non superiore a 50 t/mese;
- Certificazione ISO 9001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Registrazione EMAS o in alternativa certificazione ISO 14001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation for Accreditation Multi Lateral Agreement);
- Dimostrazione di capacità finanziaria in proporzione ai volumi di raccolta in convenzione da trattare;
- Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi trattati da convenzione Comieco;
- Dichiarazione dell' utilizzo di una procedura adeguata per garantire la conformità delle mps alla normativa vigente;
- Connessione internet e utilizzo di software per la trasmissione a Comieco dei dati entro il quinto giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da Comieco

Allo scopo di permettere il corretto svolgimento delle attività di analisi merceologiche, le piattaforme operanti nei circuiti convenzionali devono garantire il possesso delle seguenti caratteristiche:

- 1) area dedicata allo stoccaggio dei campioni da analizzare e all'esecuzione delle analisi (successivamente alla miscelazione e prelievo del campione), al coperto, non soggetta ad eventi atmosferici, con pavimenti livellati senza crepe o avvallamenti, illuminata;

Dyano Cap...
Fals

- 2) presenza di attrezzature per la miscelazione del materiale da analizzare;
- 3) presenza di rete internet wi-fi (entro il 2015);
- 4) presenza di un responsabile di riferimento per la piattaforma di supporto e disponibile al momento del campionamento e delle analisi;
- 5) presenza di un sistema di etichettatura sistematica di tutte le presse di materiale lavorato con l'indicazione minima dei seguenti dati: ragione sociale della piattaforma, convenzionato e bacino di riferimento per il materiale pressato, tipologia di macero, data di pressatura, numero di lotto nel caso in cui il materiale sia oggetto di asta.

La mancanza di una o più caratteristiche permetterà a Comieco di sospendere la piattaforma dai circuiti convenzionali. La sospensione terminerà nel momento in cui la piattaforma fornirà evidenza del rispetto di tutti i punti di cui sopra.

Dyano Caprio
RdS

1. AUDIT SUL RISPETTO DEI REQUISITI CONTRATTUALI

Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali derivanti dall'Accordo Anai-Conai, dal relativo ATC, dalle Condizioni Generali, e dagli ulteriori documenti contrattuali correlati, Comieco ha la facoltà di effettuare controlli (riguardanti anche materiale a base cellulosica non in convenzione, se necessario per la verifica del rispetto della convenzione stessa) che potranno avvenire anche per mezzo di specifici sopralluoghi (audit) presso gli uffici e gli impianti del Convenzionato, delle piattaforme e dei destinatari per il riciclo individuati da Comieco, ad opera di ispettori incaricati dal Consorzio. In via prioritaria tali audit sono realizzati presso le piattaforme. In via subordinata, gli audit potranno essere svolti presso il Convenzionato, in caso di necessità di acquisire ulteriori elementi non riscontrabili presso le piattaforme. A titolo esemplificativo la documentazione oggetto dell'audit è la seguente: formulari, documenti di trasporto, registri di carico e scarico, fatture verso Comieco e verso le piattaforme o le cartiere.

I soggetti ospitanti l'audit sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti, nonché, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Al termine di ogni audit, Comieco o la società di audit da esso incaricata emetterà un rapporto finale contenente gli esiti delle verifiche e, se presenti, l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.

I Convenzionati e Comieco si accordano sulle modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Alla scadenza dei tempi concordati per la chiusura delle non conformità, nel caso in cui queste siano imputabili al Convenzionato e che non siano state chiuse, il Consorzio avrà facoltà di sospendere il pagamento di ogni corrispettivo dovuto al Convenzionato stesso, con riferimento ai bacini oggetto di audit.

2. STANDARD QUALITATIVI DELLA RACCOLTA

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applicano i risultati delle ultime analisi merceologiche effettuate sulla base di quanto previsto dalle tabelle relative alle fasce di qualità in vigore.

Tabella 1 - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto (*)	note
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100% (*)	-
2° fascia - selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - selettiva	f.e. > 4%	50% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - selettiva	f.e. + f.m.s. > 10%		La piattaforma deve respingere il carico. in caso di f.e. > 15%.
4° fascia (CAT. A)	f.e. < 1,5%	35%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. B)	1,5% < f.e. ≤ 4%	25%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. C)	4% < f.e. ≤ 10%	15%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
4° fascia (CAT. D)	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)

Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%
(**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Tabella 2 - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto (*)	note
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	-
2° fascia - congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - congiunta	f.e. > 10%	0%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**). La piattaforma deve respingere il carico. in caso di f.e. > 15%.

Note: (*) il corrispettivo si applica alla quota di imballaggio presente nella raccolta congiunta, come definito da Allegato Tecnico. La riduzione di corrispettivo prevista per le Fasce 2, 3, 4 si applica anche al corrispettivo relativo alla f.m.s. definito da Allegato Tecnico.
(**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 3, fatte salve eventuali future modifiche derivanti dall'emanazione di norme nazionali o comunitarie.

Tabella 3 – Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulosica

Classificazione Tipologia rifiuto	Carta grafica / Altro materiale cellulosico	Imballaggio in cartone ondulato	Imballaggio in cartoncino teso	Altro Imballaggio cellulosico	Imballaggio in policopoliato	Altro rifiuto pesato
anime cartone (esclusi supporti tecnici industriali)				x		x se contaminato
espositori in cartone				x		x se contaminato
tabelloni	x					x se contaminato
Policopoliati non a prevalenza carta						x
Policopoliati senza indicazione della composizione						frazione neutra non conteggiata
carta salumato				x		x se contaminato
sacchetti spesa				x		x se contaminato
pacchetti sigarette			x			x se contaminato
contenitori pacchetti sigarette			x se scatola	x se carta da imballo		x se contaminato
bicchieri carta				x		x se contaminato
vassoi cartoncino			x			x se contaminato
interfaldia (es. materiale cellulosico sopra i bancali)			x			x se contaminato
scatole pizza		x				x se contaminato
contenitori altri cibi da asporto			x			x se contaminato
sacchi per il cemento				x		x se contaminato
Carta chimica (es: scontrini e ricevute, carta carbone)						x
Supporto tecnico (es: striscia di supporto di etichetta a prevalenza film plastico)						x
Carta da parati						x
Raccoglitori o faldoni vuoti in materiale cellulosico	x					x se con parte metallica o contenenti cartelline in plastica
Biglietti lotterie (es: Superenalotto, gratta e vinci)	x					
Buste per lettera	x					
Carta fotografica						x
Carta forno						x

*Dipartimento
Qualità*

Attrezzature per la raccolta

Al fine di massimizzare il riciclo del materiale celluloso e minimizzare la presenza di frazioni estranee, possono essere utilizzate attrezzature di raccolta:

- 1) a svuotamento (es. cassonetti, campane, bidoncini) con feritoie adatte per la raccolta di carta e imballaggi cellulostici corredate da indicazioni per il conferimento dei soli materiali cellulostici;
- 2) attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite esclusivamente di materiale merceologicamente omogeneo alla raccolta.

In caso di utilizzo di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.) per la raccolta, il convenzionato è obbligato a darne comunicazione a Comieco e la convenzione prevederà la misurazione delle quantità di raccolta sul materiale conferito al destinatario per il riciclo (nel seguito "Convenzione OUT"). Inoltre, in questo caso il Convenzionato è vincolato all'asporto delle attrezzature sopracitate prima del conferimento al destinatario per il riciclo.

Qualora il convenzionato intenda introdurre l'utilizzo di sacchi per la raccolta in materiale merceologicamente omogeneo, Comieco si impegna a sensibilizzare gli utenti all'utilizzo di contenitori in materiale cellulostico per il conferimento della raccolta differenziata nonché a promuovere accordi tra i convenzionati e i produttori di sacchi e scatole in materiale cellulostico per favorire la sostituzione dei contenitori a perdere in materiale merceologicamente non omogeneo. Tali accordi sono mirati a garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi tenuto conto anche dei mancati costi di eliminazione del sacco.

In assenza di comunicazione, la presenza di attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo come attrezzatura per la raccolta, rilevata in sede di analisi qualitative in ingresso in piattaforma (il campione selezionato per l'analisi deve contenere in peso almeno il 50% tra attrezzatura e materiale ivi contenuto), comporta la seguente classificazione d'ufficio:

- 4° fascia per la raccolta congiunta;
- 4° fascia (CAT. D) per la raccolta selettiva;

e il successivo passaggio di convenzione a Convenzione OUT. La classificazione d'ufficio rimarrà valida fino alla modifica della convenzione a Convenzione OUT (primo giorno del mese di decorrenza).

3. RIDUZIONE DEI PESI DELLA RACCOLTA PER CARICHI BAGNATI

La riduzione dei pesi del materiale conferito a seguito di contatto con la pioggia è direttamente influenzato dalla metodologia di raccolta adottata.

Tabella 4 – Riduzione forfettaria del peso della raccolta per carichi bagnati

SISTEMA DI RACCOLTA	Raccolta selettiva	Raccolta congiunta
Bidoncino	n.a.	0%
Cassonetto	0%	0%
Marciapiede	1%	3%
Gabbia / Cassone aperto non protetti	3%	5%
Isola ecologica con cassoni aperti non protetta	3%	5%

3.1 Conferimenti tramite sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia

Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma (nel seguito "Convenzione IN"), relativamente ai sistemi di raccolta previsti dalla Tabella 4, è stabilita una riduzione forfettaria e sistematica del peso della raccolta effettuata, secondo quanto riportato nella tabella stessa. Il peso ridotto per carichi bagnati è da utilizzarsi come riferimento per il solo riconoscimento dei corrispettivi da parte del Consorzio. Metodologie di raccolta non contemplate in Tabella 4 si intendono associate alla tipologia "gabbia/cassone aperto", se effettuate con contenitori aperti alla sommità. Se effettuate con contenitori chiusi alla sommità sono ricondotte al successivo punto 3.2.

3.2 Conferimenti tramite sistemi di raccolta protetti dalla pioggia

Nel caso di Convenzioni IN, per i casi di raccolta tramite sistemi protetti (es: bidoncino, cassonetto, container chiusi) non sono effettuati cali forfettari. Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo di tali sistemi di raccolta, la piattaforma ricevesse un carico saturo d'acqua, è possibile la respinta del carico ovvero la riduzione del peso accettato da parte della piattaforma stessa, previa segnalazione al Convenzionato (in copia a Comieco) allo scopo di permettere una verifica del carico in contraddittorio. Al ripetersi di tale segnalazione Comieco si riserva l'attivazione di un audit specifico, d'intesa con il Convenzionato, allo scopo di verificare le cause che le hanno generate.

3.3 Sistemi di raccolta riconosciuti economicamente sui flussi in uscita dalle piattaforme

Nel caso di Convenzioni OUT, nel caso di conferimenti di materiale pressato la quantificazione del carico bagnato deve essere stabilita tra il convenzionato ed il destinatario per il riciclo individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. Nel caso di conferimenti di materiale sfuso la riduzione del peso è applicata secondo gli stessi criteri esposti nei punti 3.1 e 3.2, previsti per i casi di convenzioni riconosciute economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma.

D. Spina
R. Di

4. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA IN INGRESSO IN PIATTAFORMA

Allo scopo di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente documento, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. La procedura di verifica si riferisce ai flussi di materiale relativi ai rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base delle convenzioni stipulate a livello locale). I Convenzionati che risultano essere anche titolari degli impianti presso i quali sono svolte le analisi merceologiche sono tenuti a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

4.1 Punto di effettuazione delle analisi

Le analisi qualitative sono effettuate generalmente in piattaforma. In caso di esistenza di centro di trasferta a monte della piattaforma destinataria del conferimenti, d'accordo con il Convenzionato è facoltà del Consorzio prevedere che le analisi qualitative si svolgano presso il centro stesso invece che presso la piattaforma finale.

Nel caso di pianificazione di analisi presso impianti ritenuti temporaneamente non idonei per lo svolgimento dei controlli in sicurezza, il Convenzionato dovrà garantire la possibilità di effettuare i conferimenti oggetto di analisi presso un diverso impianto, preventivamente individuato in accordo con il Consorzio.

4.2 Programmazione ed effettuazione delle analisi

Nel caso di Convenzioni OUT, non è prevista una pianificazione preliminare delle analisi in quanto il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile). Gli eventuali contenziosi sono gestiti come da successivo capitolo specifico.

Nel caso di Convenzioni IN, Comieco pianifica all'inizio dell'anno una serie di campagne di analisi merceologiche, da effettuare a spese del Consorzio, la cui frequenza cambia in funzione del quantitativo di raccolta previsto per l'anno in corso, secondo la tabella sotto riportata (Tabella 5). Salvo specifici ed oggettivi vincoli operativi, per ogni campagna prevista Comieco programma un numero di analisi (ovvero di singole campionature associate a distinti conferimenti) come da Tabella 5, colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco". Le singole campagne di analisi sono pianificate per bacino e per tipologia di conferimento. In assenza di conferimenti, in contrasto con quanto previsto dal calendario dei conferimenti di cui nel seguito del testo, è sufficiente che Comieco realizzi il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi.

Tabella 5 – Frequenza delle campagne di analisi e numero di analisi per campagna

Raccolta per bacino [Anno] <i>Dato basato sulle previsioni di raccolta dichiarate al Consorzio</i>	RACCOLTA SELETTIVA / IMBALLAGGI PREVIA SEPARAZIONE F.M.S.			RACCOLTA CONGIUNTA		
	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco
> 15.000	trimestrale	8	12	trimestrale	8	12
11.000 – 15.000	trimestrale	6	9	trimestrale	6	9
6.000 - 11.000	semestrale	4	7	semestrale	4	7
3.000 - 6.000	semestrale	2	6	semestrale	2	6
< 3.000 (fino al 80% del gestito)	semestrale	1	3	semestrale	1	3
< 3.000 (sotto al 80% del gestito)	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.6)	1	3	Pianificazione facoltativa da parte del Consorzio o su richiesta (come da successivo capitolo 4.6)	1	3

La programmazione puntuale delle analisi è effettuata sulla base di un calendario dei conferimenti che ogni Convenzionato deve trasmettere a Comieco con il preciso riferimento dei giorni, delle fasce orarie e della tipologia di raccolta che viene conferita ad ogni piattaforma, con riferimento ad ogni bacino. Il calendario conferimenti è inserito nell'area web riservata (del sito www.comieco.org) messa a disposizione dal Consorzio ed è responsabilità del Convenzionato mantenere aggiornate le informazioni ivi riportate, direttamente nell'area web riservata o tramite comunicazione al riferimento indicato da Comieco. L'assenza di trasmissione al Consorzio di tale calendario conferimenti di fatto impedisce a Comieco di pianificare correttamente i controlli e pertanto potrà comportare da parte del Consorzio stesso la classificazione d'ufficio del materiale raccolto in 3° fascia qualitativa (come da Tabelle 1 e 2), ferma restando la possibilità da parte del Consorzio di effettuare comunque le analisi qualitative sulla raccolta stessa. In caso di tale classificazione d'ufficio, il caricamento del calendario da parte del Convenzionato comporterà il ripristino della fascia qualitativa attiva prima del provvedimento d'ufficio, a partire dal trimestre entro il quale è avvenuto il corretto caricamento del calendario.

Nel caso di convenzioni con bacini le cui previsioni di raccolta sono maggiori di 6000 t / anno (per tipologia di raccolta e bacino) e se sono presenti differenti sistemi di raccolta (es: raccolta stradale, porta a porta, ecc.), nel caso in cui il Convenzionato indicherà nel calendario conferimenti la distinzione delle informazioni per singolo sistema di raccolta (per piattaforma e bacino: numero medio di conferimenti, giorni e fasce orarie di conferimento), Comieco effettuerà le analisi merceologiche di cui alla Tabella 5 ripartendole in funzione dei diversi sistemi di raccolta dichiarati. I risultati delle analisi così condotte sono utilizzati per la determinazione della fascia qualitativa a livello di bacino. Resta inteso che tale modalità di analisi è applicabile solo nel caso in cui il sistema di raccolta sia deducibile in modo univoco dal FIR (o documento equivalente) in sede di campionamento.

La correttezza del calendario conferimenti trasmesso a Comieco può essere verificata da Comieco stesso tramite gli audit di cui al precedente capitolo 1.

Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività nazionali, nella settimana di Pasqua (dal lunedì precedente la domenica di Pasqua al lunedì di Pasquetta), nella settimana del 15 agosto e successiva, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non è prevista alcuna sospensione durante le festività locali, salvo diversa esplicita richiesta che il Convenzionato deve effettuare al Consorzio almeno una settimana prima delle festività stesse.

4.3 Modalità operative

4.3.1 Individuazione del carico

Senza alcuna comunicazione preliminare al convenzionato, il carico in ingresso in piattaforma, oggetto di verifica, è individuato dagli Ispettori incaricati sulla base del formulario o del documento di trasporto, previa informazione all'autista del mezzo prima dello scarico del materiale, ed è stoccato in area sgombra, con tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. L'assenza del formulario o del documento di trasporto impedisce a tutti gli effetti di considerare il conferimento come associabile ad un soggetto in convenzione e pertanto il materiale in ingresso non è considerato utilizzabile per le analisi. Un eventuale errore di CER o di classificazione del macero deve essere segnalato tempestivamente prima dell'effettuazione del campione, da parte della Piattaforma. Una volta iniziata l'attività di campionamento non è più possibile rettificare il riferimento al CER o alla classificazione del macero oggetto di analisi. In sede di individuazione del carico potrà essere richiesta al Convenzionato o alla piattaforma opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

4.3.2 Prelievo del campione

Scelto il carico oggetto di verifica, gli Ispettori incaricati effettuano il campione che per essere rappresentativo si assume non sia inferiore al 5% in peso dell'intero conferimento. È accettato che il campione sia inferiore al 5% del conferimento nel caso in cui il campione stesso pesi almeno 200 Kg. Il campione deve essere prelevato in punti diversi della massa del materiale conferito. Il prelievo di norma deve avvenire tramite il metodo della quarantura o, in subordine, tramite una miscelazione di almeno 2 prelievi differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. La prima modalità operativa è da preferire, sebbene realizzabile solo se sussistono le necessarie condizioni operative (adeguati spazi in piattaforma, disponibilità di appropriati mezzi sull'impianto, ecc.).

4.3.3 Segregazione del campione

Una volta prelevato, gli Ispettori incaricati isolano il campione in modo tale da identificarlo in maniera univoca, confinandolo e delimitandolo in modo da prevenire qualunque manipolazione.

4.3.4 Avviso al Convenzionato

Successivamente alla segregazione del campione, il Convenzionato è reso informato sul fatto che è presente in piattaforma del proprio materiale in attesa di essere verificato. In particolare, Comieco o gli Ispettori incaricati stabiliranno e comunicheranno per e-mail al referente del Convenzionato (come definito nel successivo capitolo Comunicazioni) la data e l'ora prevista per l'effettuazione delle analisi, che potranno essere programmate non prima di 48 ore successivamente alla comunicazione di cui sopra. In caso di esplicita autorizzazione da parte del Convenzionato, le analisi potranno essere realizzate anche prima delle 48 ore previste.

4.3.5 Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione, l'analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) carta grafica; B) OCC (imballaggi in cartone ondulato); C) imballaggi in cartoncino teso; D) altro imballaggio cellulotico; E) imballaggio in pollaccoppiato (es: Tetra Pak); F) altro rifiuto. I risultati delle analisi sono riportati nella scheda di registrazione allegata al presente documento, compilabile dagli Ispettori incaricati in forma cartacea oppure in forma digitale.

4.4 Gestione dei risultati

I risultati delle analisi qualitative condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei risultati delle singole analisi) della qualità del materiale esaminato, con riferimento allo specifico bacino e alla specifica tipologia di raccolta. Sulla base delle precedenti tabelle 1 e 2 il risultato medio del trimestre determina gli eventuali provvedimenti economici per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi. I risultati delle analisi merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.

4.4.1 Comunicazione dei risultati

I risultati delle singole analisi realizzate, i report delle analisi e la conseguente classificazione del materiale sono resi disponibili entro 10 giorni lavorativi ai convenzionati tramite l'utilizzo dell'area web riservata (www.comieco.org), messa a disposizione dal Consorzio. Per i casi di risultati "fuori specifica", entro 10 giorni lavorativi Comieco invierà specifica comunicazione ai convenzionati tramite PEC, agli indirizzi e-mail di riferimento, secondo le regole definite dal successivo capitolo 8 "Comunicazioni". Le medesime informazioni sono rese disponibili entro 10 giorni lavorativi alle piattaforme e ai destinatari per il riciclo individuali da Comieco Interessati dal flusso di materiale analizzato, tramite e-mail o tramite le specifiche aree web riservate (www.comieco.org).

4.5 Analisi integrative e aggiuntive

4.5.1 Analisi integrative richieste dal Convenzionato

Il Convenzionato, a seguito di una classificazione in diversa fascia del proprio materiale, entro il trimestre o entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di fuori specifica (questa seconda possibilità da prevedersi nel caso in cui la comunicazione di fuori specifica pervenisse a meno di 10 giorni lavorativi dalla fine del trimestre), potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") di realizzare a proprie spese ulteriori analisi (analisi integrative), specificandone l'esatto numero, da aggiungere a quelle della campagna già realizzata. Il numero massimo di analisi integrative che potrà essere richiesto è dato dalla differenza tra il numero massimo delle analisi previste per ogni campagna (Tabella 5, colonna "n. massimo di analisi per campagna") e quelle già realizzate per la campagna stessa. Comieco non è tenuto a inviare alcuna comunicazione preventiva al Convenzionato per l'indicazione del periodo di effettuazione delle analisi integrative, stabilendo che tali analisi saranno comunque realizzate entro il trimestre o entro 1 mese dalla richiesta se la richiesta stessa fosse effettuata dopo il primo giorno dell'ultimo mese del trimestre. I risultati delle analisi integrative contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal Consorzio per

la determinazione del risultato definitivo del trimestre, anche se condotte nel trimestre successivo. Le analisi integrative sono effettuate sulla base del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli Ispettori al Convenzionato in merito all'avvenuto campionamento secondo quanto stabilito nella sezione "4.3.4 – Avviso al convenzionato". Comieco non accetterà la richiesta di analisi integrative in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata (www.comieco.org).

Se le analisi integrative dovessero andare a vuoto a causa di mancanti conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, la campagna di analisi si riterrà chiusa e saranno confermati i provvedimenti già comunicati.

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi integrative al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. La comunicazione dei risultati delle analisi integrative seguono le medesime modalità previste alla precedente sezione 4.4.1

4.5.2 Analisi aggiuntive richieste dal Convenzionato

Entro il primo mese del trimestre, il Convenzionato per il quale non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5) potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi a proprie spese. La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

Comieco non accetterà la richiesta di analisi aggiuntive in caso di assenza del calendario conferimenti caricato correttamente nell'area web riservata (www.comieco.org).

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi aggiuntive effettuate al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018. A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

4.5.3 Analisi aggiuntive richieste dalla Piattaforma

Entro il primo mese del trimestre, la Piattaforma potrà richiedere a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") l'effettuazione di una campagna aggiuntiva di analisi per quei Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi per il trimestre stesso (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

A seguito di effettuazione della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato e per la Piattaforma di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.

Le analisi aggiuntive saranno fatturate da Comieco ai richiedenti al corrispettivo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 220,00 + IVA per l'anno 2018.

4.5.4 Analisi aggiuntive previste da Comieco

Comieco ha la facoltà effettuare una campagna aggiuntiva di analisi per i Convenzionati per i quali non sia prevista inizialmente alcuna campagna di analisi (es: convenzionati con programmazione semestrale che abbiano avuto le analisi nel trimestre precedente, convenzionati con previsionale di raccolta per il bacino < 3.000 t / anno sotto al 80% del gestito totale: ultima riga della Tabella 5). La campagna di analisi sarà condotta in accordo ai precedenti punti 4.2 (Programmazione ed effettuazione delle analisi), 4.3 (Modalità operative), 4.4 (Gestione dei risultati), 4.6 (Analisi a vuoto e relativi provvedimenti).

A seguito della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma la possibilità per il Convenzionato di richiedere le analisi integrative come da punto 4.5.1.


4.6 Analisi a vuoto o relativi provvedimenti

Se nel giorno previsto per le analisi in piattaforma non pervengono conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, e in assenza di preventiva comunicazione da parte del Convenzionato (almeno entro il giorno prima delle analisi) il materiale oggetto di analisi sarà classificato d'ufficio con qualità di 3° fascia con riferimento sia alla raccolta selettiva che alla raccolta congiunta come da tabelle 1 e 2, salvo casi in cui sia pendente un provvedimento di maggiore penalizzazione che sarebbe confermato. Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o tramite l'area web riservata (www.comieco.org) con il riferimento all'analisi andata a vuoto e agli effetti sull'applicazione del corrispettivo.

A fronte di un provvedimento emesso d'ufficio, il Convenzionato potrà richiedere una nuova campagna di analisi da sostenere a proprie spese secondo le stesse modalità previste per le analisi integrative. La media dei soli risultati di tali analisi determinerà la fascia qualitativa di riferimento sostituendosi al risultato emesso d'ufficio.

I relativi risultati avranno validità con decorrenza dal trimestre all'interno del quale la richiesta è stata effettuata.

Comieco fatturerà al Convenzionato 1 analisi a vuoto per ogni giorno e per ogni tipologia di raccolta non esaminata a causa di un errato calendario conferimenti dichiarato al Consorzio. Le analisi a vuoto saranno fatturate al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.



4.7 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, da 4.1 a 4.6, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo della raccolta. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i destinatari per il riciclo individuati da Comieco, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento del corrispettivo economico da parte di Comieco al Convenzionato.

6. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA DEL MATERIALE SELEZIONATO

6.1 Responsabilità e verifiche sulla qualità del materiale selezionato

Nel caso di Convenzioni OUT, il Convenzionato risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile al destinatario per il riciclo individuato da Comieco come mps classificate come 1.02 e 1.04 - 1.05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile).

Nel caso in cui il materiale ritirato risultasse difforme dallo standard richiesto ovvero in presenza di materiale contenuto in attrezzature a perdere di materiale merceologicamente non omogeneo (es: sacchi in plastica, bioplastiche, ecc.), il destinatario può contattare immediatamente il Convenzionato per trovare un accordo diretto in merito alla gestione del conferimento in oggetto (di norma respinta del carico). Nel caso in cui non ci sia accordo con il Convenzionato, il destinatario del macero inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") in copia conoscenza al Convenzionato entro 48 ore dal ricevimento del conferimento in oggetto, per attivare una procedura di verifica in contraddittorio. In questo caso, il destinatario del macero deve accantonare il materiale ritenuto fuori standard allo scopo di fare eseguire da parte di Comieco una campagna di analisi merceologiche. Il materiale accantonato dovrà essere segregato in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa. Il mancato rispetto dei tempi di segnalazione o dei requisiti di segregazione del materiale precluderà ogni richiesta di risarcimento o di sostituzione del materiale lavorato.

Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di materiale non esonerano il Convenzionato dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti.

5.1.1 Effettuazione delle analisi

Le analisi per verificare la conformità del materiale oggetto di contestazione sono effettuate da Comieco tramite Ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica in contraddittorio. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli Ispettori ed è comunicata da Comieco stesso agli interessati.

E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.

5.1.2 Selezione del campione

Per ogni conferimento contestato (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto), Comieco direttamente o tramite società terza incaricata, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato.

Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.

5.1.3 Comunicazione dei risultati delle analisi

I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

5.1.4 Gestione dei risultati di analisi

La frazione estranea associata al conferimento è data dalla media dei risultati delle due analisi qualitative. Nel caso in cui da tale risultato finale risulti che il materiale sia fuori standard il Convenzionato deve farsi carico del ritiro di tutto il materiale consegnato oggetto di contestazione, allo scopo di rilavorarlo e renderlo a specifica.

5.1.5 Costi per le analisi

Le analisi saranno fatturate da Comieco al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2015, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

I costi delle analisi da riconoscere a Comieco, saranno a carico del Convenzionato nel caso in cui il risultato evidenziasse una situazione di fuori standard, saranno a carico del destinatario del macero nel caso contrario. Nel caso in cui le analisi fornissero un risultato finale a standard, a compensazione delle spese di trasferta sostenute per assistere ai controlli dal personale o da delegato del Convenzionato, a quest'ultimo deve essere riconosciuto dal destinatario del macero un contributo pari a quello riportato nella della Tabella 6, variabile in funzione della distanza esistente tra il luogo delle analisi individuato dal destinatario del macero e la sede del Convenzionato.

Tabella 6 – Spese di trasferta

Distanza	Importo forfettario (IVA esclusa) riconosciuto dal destinatario del macero al Convenzionato a compensazione delle spese di trasferta, in caso di analisi con risultati a specifica
< 100 Km	100 Euro
100 Km – 300 Km	200 Euro
300 Km – 600 Km	450 Euro
> 600 Km	600 Euro

Nota: il Convenzionato ha il diritto di richiedere il riconoscimento degli importi indicati nella presente tabella esclusivamente nel caso in cui il proprio personale, ovvero suo delegato, avesse sostenuto la trasferta per seguire le analisi sul materiale oggetto di contestazione. Gli importi riportati in tabella si intendono forfettari ovvero indipendenti dal numero di referenti del Convenzionato che hanno presenziato alle analisi.

Rd *Dipartimento*

5.2 Responsabilità e verifiche sulla classificazione del materiale selezionato

Nel caso di Convenzioni OUT, il Convenzionato risponde della corretta classificazione al sensi della norma UNI EN 643 (ultima versione disponibile) del materiale lavorato e reso disponibile.

Nel caso in cui il materiale ritirato dal destinatario del macero risultasse classificato in modo errato (1.02 al posto di 1.04 o 1.05 e viceversa), il destinatario stesso può contattare immediatamente il Convenzionato per trovare un accordo diretto in merito alla gestione del conferimento in oggetto (es: respinta del carico o rettifica alla classificazione del materiale consegnato). In caso di contestazione resta facoltà del Convenzionato ritirare il materiale con costo di trasporto a suo carico.

Nel caso in cui non ci sia accordo con il Convenzionato, il destinatario per il riciclo inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco (per e-mail all'indirizzo di riferimento, come da capitolo 8 "Comunicazioni") in copia conoscenza al Convenzionato entro 48 ore dal ricevimento del conferimento in oggetto, per avviare una procedura di verifica in contraddittorio. In questo caso, il destinatario del macero deve accantonare il materiale ritenuto fuori standard allo scopo di fare eseguire da parte di Comieco una campagna di analisi merceologiche. Il materiale accantonato dovrà essere segregato in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa. Il mancato rispetto dei tempi di segnalazione o dei requisiti di segregazione del materiale precluderà ogni richiesta di risarcimento o di sostituzione del materiale lavorato.

Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di materiale non esonerano il Convenzionato dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti.

5.2.1 Effettuazione delle analisi

Le analisi per verificare la conformità del materiale oggetto di contestazione sono effettuate da Comieco tramite Ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica in contraddittorio. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli Ispettori ed è comunicata da Comieco agli Interessati.

E' responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.

5.2.2 Selezione del campione

Per ogni conferimento contestato (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto), Comieco direttamente o tramite società terza incaricata, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato.

Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in cartafcartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.

5.2.3 Comunicazione dei risultati delle analisi

I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

5.2.4 Gestione dei risultati di analisi

La frazione estranea associata al conferimento è data dalla media dei risultati delle due analisi qualitative. I valori così calcolati sono confrontati con i limiti della Tabella 7, per determinare gli interventi da attuare come definito nella tabella stessa.

Tabella 7 – Classificazione del macero contestato

Esito delle analisi	Interventi da attuare sul conferimento oggetto di contestazione
f.e. a standard mps Imballaggio totale ≥ 90%	Materiale da classificare come 1.04 o 1.05.
f.e. a standard mps Imballaggio totale < 90%	Materiale da classificare come 1.02.
f.e. fuori standard mps	Si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1 "Responsabilità sulla qualità del materiale selezionato"

5.2.5 Costi per le analisi

Le analisi saranno fatturate da Comieco al corrispettivo standard di Euro 160,00 + IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 + IVA per ogni anno a partire dal 2016, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 180,00 + IVA per l'anno 2018.

I costi delle analisi da riconoscere a Comieco saranno a carico del Convenzionato nel caso in cui il risultato evidenziasse una situazione di fuori standard o di errata classificazione del materiale, saranno a carico del destinatario del macero nel caso contrario. Nel caso in cui le analisi fornissero un risultato finale che non determina la modifica di classificazione del materiale oggetto di contestazione, a compensazione delle spese di trasferta sostenute per assistere ai controlli dal personale o da delegato del Convenzionato, a quest'ultimo deve essere riconosciuto dal destinatario del macero un contributo pari a quello riportato nella precedente Tabella 6, variabile in funzione della distanza esistente tra il luogo delle analisi individuato dal destinatario del macero e la sede del Convenzionato.

5.3 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, sezioni 5.1 e 5.2, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo del materiale lavorato dalle piattaforme. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i destinatari per il riciclo individuali da Comieco, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato.

6. PRESENZA DI IMBALLAGGIO NEL MATERIALE LAVORATO

Per le Convenzioni OUT è previsto che Comieco possa effettuare delle campagne di analisi qualitative, il cui numero è definito dalla Tabella 5 (colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco"), sia sul rifiuto in ingresso in piattaforma (secondo le medesime modalità operative di cui ai capitoli 4.3, 4.4.1, 4.6), sia sul materiale lavorato e a disposizione del destinatario per il riciclo individuato da Comieco all'interno dello stesso trimestre.

Per le analisi da condurre presso il destinatario per il riciclo individuato da Comieco, in particolare valgono le seguenti modalità operative:

- 1) Le analisi sono effettuate da Comieco tramite ispettori incaricati presso un'area messa a disposizione dal soggetto ricevente il macero, su territorio italiano. La data di analisi è definita da Comieco in funzione della disponibilità degli ispettori ed è comunicata da Comieco stesso agli interessati, almeno 48 prima dell'effettuazione delle analisi.
- 2) È responsabilità del soggetto ospitante le analisi garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza con riferimento allo svolgimento delle analisi merceologiche e mettere a disposizione le aree e gli adeguati mezzi necessari per le verifiche.
- 3) Ogni analisi è fatta su un campione rappresentativo, ottenuto da due presse, una scelta dal soggetto ricevente il macero e una dal Convenzionato. In assenza di indicazioni da una o da entrambe le parti il campione è scelto dall'ispettore incaricato. Il campione complessivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo della parte centrale delle presse individuate per l'analisi. Una volta individuato il campione, la singola analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) Imballaggio in carta/ cartone e frazioni merceologiche similari; B) frazione estranea.
- 4) I risultati delle analisi sono comunicati come da precedente punto 4.4.1.

Se dalle campagne di analisi risultasse una percentuale di imballaggio nel materiale in uscita dalla piattaforma inferiore del 5% rispetto alla medesima percentuale media rilevata sul conferimenti in ingresso in piattaforma, il corrispettivo riconosciuto al Convenzionato sarà decurtato di una percentuale pari allo scostamento rilevato rispetto al 5%. Il provvedimento avrà effetto fino a nuova campagna di analisi.

7. ANALISI SUL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

A livello di bacino, per fini conoscitivi, Comieco può realizzare campagne di analisi sul rifiuto indifferenziato del Convenzionato in ingresso all'impianto di smaltimento, previo accordo con il Convenzionato stesso.

8. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti gli audit (capitolo 1) sono destinate ai riferimenti indicati dal Convenzionato stesso nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti alle analisi qualità (capitoli da 2 a 7) sono destinate ai riferimenti indicati dal Convenzionato stesso nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

I riferimenti di cui sopra sono inseriti nelle aree web riservate a cura del Convenzionato. L'assenza dei suddetti riferimenti esonera il Consorzio dall'obbligo di comunicazione ferma restando la validità dei provvedimenti e delle procedure in atto. La presenza di riferimenti errati manleva Comieco dalla mancata ricezione della comunicazione da parte del Convenzionato, ferma restando la validità di quanto riportato nella comunicazione stessa.

Analogamente, tutte le comunicazioni effettuate dal Convenzionato a Comieco, ovvero le comunicazioni citate nei precedenti capitoli, devono essere destinate ai riferimenti che Comieco stesso indicherà nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio (www.comieco.org).

L'errata comunicazione da parte del Convenzionato rispetto ai riferimenti indicati nell'area web riservata solleva il Consorzio da ogni impegno inerente ai contenuti della comunicazione stessa.

Domenico Caputo
Edoardo Lauri